



TRIBUNALB CAGLIARI

Sentenza Civaç

N 190 07

R A 5 30 66

Cronalagico 1123

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

Composto dai Magistrati

Dott Giangiacomo Pisotti

Presidente

Dott. Massimo Poddighe

Giudice relatore

Dott Vincenzo Amato

Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero R/90 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2006,

Promossa da

studio dell'avv. Giacomo Doglio, che lo rappresenta per effetto di procura speciale a margine dell'atto di citazione e lo difende,

Attore

Contro

Società S.p.a, con sede S.p.a, con sed S.p.a, con sed S.p.a, con sed S.p.a, con sed S.p.a, con

71/5.9

A:0376 281362

59-GEN-2007 17:34 Da :STUDIO LEGALEC&D&S 0706403185

Conclusioni delle parti

Nell'interesse dell'attore:

- "Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa:
- 1 NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- -Accertare e dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni FINMEK INTL S.A. 7% impartito da principi da la contratto per il o i motivi rappresentati ai § 2 e 3 e/o 4 della parte espositiva dell'atto di citazione;
- in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire all'attore tutte le somme addebitate sul conto corrente, pari ad euro 180.899,49, ovvero alla misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data del 30 Gennaio 2002 (o da altra eventualmente diversa data ritenuta di giustizia) al saldo, dalla quale dovranno detrarsi le somme percepite dall'attore a titolo di interessi attraverso le cedole maturate, che lo stesso, proprio per effetto della dichiarazione di nullità deve restituire (così come i titoli F FINMEK INTL S.A. 7%) alla banca;

-Conseguentemente, condannare la CASSA in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore delle somme come sopra determinate ovvero di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia.

2. NEL MERITO ED IN VIA SUBORDINATA



-Accertare e dichiarare che il sig.

è stato determinato a conferire l'ordine di negoziazione delle obbligazioni FINMEK INTL S.A. 7% a causa di errore, da ritenersi essenziale, sulla tipologia, oggetto e dimensione degli strumenti finanziari e sul grado di rischio della relativa operazione per i motivi rappresentati nel § 6 della parte espositiva dell'atto di citazione;

-Conseguentemente, annullare l'ordine di negoziazione impartito dal sige/o del relativo contratto, e, per l'effetto, condannare la
in persona del legale
rappresentante pro tempore, a restituire all'attore tutte le somme addebitate sul
conto corrente, pari ad euro 180 899,49, ovvero alla misura maggiore o minore
ritenuta di giustizia, oltre interessi al tassa legale dalla data del 30 Gennaio 2002
(o da altra eventualmente diversa data ritenuta di giustizia) al saldo, dalla quale
dovranno detrarsi le somme percepite dall'attore a titolo di interessi attraversa le
cedole maturate, che lo stesso, proprio per effetto dell'annullamento deve
restituire (così come i titoli FINMEK acquistati) alla banca.

-Conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore delle somme come sopra determinate ovvero di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia.

3. NEL MERITO ED IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

-Accertare e dichiarare che la CASSA in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha adempiuto alle obbligazioni di cui alle norme del TUF e del Regolamento CONSOB citate nella parte espositiva dell'atto di citazione e, salve le riserve sull'autenticità delle sottoscrizioni, a quelle assunte con il contratto per la

(p),

negoziazione, per la ricezione e trasmissione di ordini del 10 Giugno 2002, contravvenendo ai doveri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, imposti ai soggetti abilitati dall'art. 21 TUF (D.lgs 58/1998), dagli artt. 21-29 e 61 del REG. CONSOB n. 11522 dell' 1 Luglio 1998 e dagli artt. 1, comma b), 2 comma l, 2 e 4, 4, 13 di cui all'anzidetto contratto per la negoziazione, la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari;

-Conseguentemente, rilevata la gravità dell'inadempimento, dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni FINMEK INTL S.A.7% e, per l'effetto, condannare la CASSA

a restituire all'attore tutte le somme corrisposte con addebito sul conto corrente con valuta al 30 Gennaio 2002, pari ad euro 180.899,49, ovvero alla misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al tasso legale dalla data del 30 Gennaio 2002 (o da altra eventualmente diversa data ritenuta di giustizia) al saldo, dalla quale dovranno detrarsi le somme percepite dall'attore a titolo di interessi attraverso le cedole maturate, che lo stesso, proprio per effetto della risoluzione deve restituire (così come i titoli FINMEK acquistati) alla banca;

-Conseguentemente, condannare

al pagamento in favore dell'attore delle somme come sopra
determinate ovvero di quelle maggiori o minori ritenute di giustizia.

4 NEL MERITO ED IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

-Accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha adempiuto le obbligazioni di cui alle norme del TUF e del Regolamento CONSOB citate nella parte espositiva dell'atto di citazione e, salve le riserve sull'autenticità delle sottoscrizioni, a quelle assunte con il contratto per la negoziazione, per la



ricezione e trasmissione di ordini del 10 Giugno 2002, contravvenendo ai doveri di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, imposti ai soggetti abilitati dall'art. 21 TUF (D.L.gs 58/1998), dagli artt. 26-29 e 61 del REG. CONSOB n 11522 del 1º Luglio 1998 e dagli artt. 1, comma 6, 2 commi 1, 2 e 4, 4, 13 di cui all'anzidetto contratto per la negoziazione, la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari. Conseguentemente condannare la al risarcimento di tutti i danni causati all'attore e quindi al pagamento in suo favore della somme ritenute di giustizia;

-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;

-Con riserva di promuovere in occasione della prima udienza (ovvero in separato giudizio) querela di falso relativamente alle sottoscrizioni che compaiono nel contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 10 giugno 2002 e di agire in altro giudizio per il risarcimento di tutti i danni;



-Le istanze istruttorie proposte vengono definitivamente formulate come segue, insistendo per la loro ammissione nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenga provate per tabulas le pretese attoree:

PROVA TESTIMONIALE

Si chiede venga ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che in data 24 Gennaio 2002 il sig. imbarcava sul volo di linea Meridiana Cagliari Milano;
- 2) Vero che in data 24 Gennaio 2002 il sig. si recava a Collecchia per aprire un conto corrente presso la Filale della

3) Vero che in data 24 Gennaio 2002 il Sig. di ntorno da Collecchio, si imbarcava sul volo di linea Meridiana MilaneCagliari.

Si indicano quali testi i sig.

ISTANZA EX ART. 210 CPC

-Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla l'esibizione in giudizio dell'originale del contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 10 Giugno 2002.

-Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla l'esibizione in giudizio di tutte delle copie degli ordini di acquisto di obbligazioni FINMEK INTL 7% (o di altra documentazione attestante il numero complessivo delle operazioni di investimento nei titoli per cui è causa) ricevute dall'A nel periodo Novembre 2001/Gennaio 2002.




-Si chiede che il Tribunale voglia ordinare alla l'esibizione in giudizio del modulo asseritamente compilato dal relativo alla pregressa esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio, espressamente menzionato nel contratto per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari del 10 Giugno 2002.

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

-Si chiede venga ammessa Consulenza tecnico contabile indicando i seguenti quesiti:

- e del Gruppo BANCA INTESA SPA nei confronti di FINMEK SPA e/o di altre società del gruppo alla data del collocamento delle obbligazioni FINMEK INTL 7% (codice ISIN XS0138653372);
- 2) Accertare le modalità con le quali la ha ceduto all'attore le obbligazioni FINMEK INTL 7%, verificando in particolare chi fosse il proprietario dei titoli al momento della cessione, il prezzo di vendita e quello eventualmente pagato dalla banca intermediaria, se ed a quale prezzo tali valori fossero offerti da altri intermediari sul mercato i giorni delle operazioni per cui è causa;



4) Accertare l'entità di tutte le somme corrisposte dall'attore per l'acquisto delle obbligazioni FINMEK INTL 7% (codice ISIN XS0138653372) e la misura degli interessi convenzionali maturati e non corrisposti".

Nell'interesse della convenuta:

"Voglia il Tribunale, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

-NEL MERITO, respingere siccome inammissibili, improponibili, improcedibil, infondate, non provate o come meglio, per i motivi tutti esposti in narrativa, le domande tutte svolte dall'attore nei confronti della



-NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA e per mero tuziorismo, voglia il Tribunale Ill mo escludere il danno richiesto dall'attore in quanto non prevedibile ai sensi dell'art. 1225 cod. civ., ovvero in quanto evitabile dallo stesso attore con l'ordinaria diligenza ai sensi dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., ovvero, in ogni caso, in quanto realizzatosi con il concorso colposo dell'attore medesimo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., anche in combinato disposto con l'art. 2056 cod. civ.;

-IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande spiegate dell'attore, condannare lo stesso a restituire alla in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le obbligazioni per cui è causa, o i titoli in cui siano state convertite, o il loro controvalore, nonché i frutti percepiti dall'attore successivamente all'acquisto, oltre ad interessi;

-IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge del presente giudizio.

-IN VIA ISTRUTTORIA, respinta ogni avversa istanza (interrogatorio, prova testimoniale, ordine di esibizione e CTU siccome inammissibile e comunque irrilevante e senza che ciò implichi alcuna inversione dell'onere probatorio gravante sull'attore, si chiede l'ammissione di interrogatorio formale dell'attore

- 1) Vero che fin dal novembre 1980 ero cliente della Filiale di della
- 2) Vero che tale rapporto fu instaurato nell'ambitodella convenzione tra la e la Parmalat S.p.a., per la



prestazione a condizioni agevolate di servizi ai dipendenti, quale io ero con mansioni di dirigente?".

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In data 24 e 25 gennaio 2002, presso l'agenzia di (di seguito: Cassa), il correntista (di seguito: Cas



In data 10 giugno 2002 sottoscriveva l'ulteriore documento intestato Lettera contratto per servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini su strumenti finanziari, recante, per quanto ora rileva, conferimento alla Cassa dell'incarico di negoziare strumenti finanziari di cui agli ordini che le sarebbero stati impartiti, regolamento delle modalità della loro esecuzione, forme della rendicontazione, regime di durata del contratto ed indicazione sulle modalità di costituzione della provvista necessaria.

Nel corso del rapporto il riscuoteva cedole per complessivi euro 21.557,42

In prossimità della data di scadenza dei titoli, fissata per il 3 dicembre 2004, essendo stata la FINMEK S.p.a. sottoposta all'amministrazione straordinaria, il dava alla Cassa mandato a presentare per suo conto domanda d'insinuazione al passivo. In data 1 dicembre 2004 il commissario straordinario

comunicava ufficialmente che le obbligazioni emesse dalla FINMEK.

INTERNATIONAL S A non sarebbero state rimborsate.

In tale situazione, con atto di citazione a rispondere notificato il 31 dicembre 2005 il ha esercitato nei confronti della Cassa, in via gradatamente subordinata, azione di nullità dell'ordine d'acquisto delle obbligazioni FINMEK ex art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, nº 58 (di seguito: T.U.I.F.), in quanto l'ordine stesso non sarebbe stato preceduto dalla stipula, per iscritto, del contratto relativo alla prestazione dei servizi d'investimento (cd. "contratto quadro"); azione di nullità ex art. 1418, comma 1, del cod. civ.; azione di annullamento per errore; azione di risoluzione per inadempimento ed azione di risarcimento del danno. Ha in ogni caso proposto le consequenziali domande accessorie.

La Cassa ha resistito e, in caso di accoglimento delle avverse pretese, ha proposto domanda riconvenzionale tendente ad ottenere la restituzione dei titoli, od il loro controvalore, e dei frutti civili percepiti dal la corso del rapporto, oltre interessi.

La causa, istruita con produzioni documentali, all'udienza del 5 ottobre 2006 è stata tenuta a decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Ad avviso del Tribunale la domanda principale è fondata.

Come è noto, l'art: 30 del regolamento d'attuazione del T.U.I.F., adottato con deliberazione CONSOB 1 luglio 1988, nº 11522, contiene la disciplina strutturale e delinea la funzione del contratto, nella pratica chiamato anche "contratto quadro", di mediazione, gestione e consulenza in materia di servizi finanziari (v. art. 28 stesso regolamento).

Sotto il primo profilo la norma prevede che detto contratto debba



contenere specifica indicazione dei servizi fomiti dall'intermediario e le loro caratteristiche, il periodo di validità e le condizioni di rinnovo, le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire ordini ed istruzioni, le forme della rendicontazione dell'attività svolta e le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista nei rapporti di negoziazione.

Il contratto quadro, pertanto, da un lato, costituisce la fonte delle obbligazioni assunte dall'intermediario, ne indica il contenuto e ne specifica le modalità di svolgimento, e, dall'altro, attribuisce al cliente il potere di impartire all'intermediario medesimo ordini vincolanti, nei limiti contrattuali e di quelli esterni posti dalla legge.

Come tale, esso rientra nella categoria dei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento ed accessori, e, precisamente, in quella tipizzata negli artt. 1, comma 5, lett. e) (ricezione e trasmissioni di ordini e mediazione) e 1, comma 6, lett. f) (consulenza in materia di investimenti) del T.U.I.F. e deve quindi essere redatto in forma scritta a pena di nullità (relativa), ai sensi dell'art. 23 dello stesso testo di legge.

Riguardo all'aspetto funzionale, l'art. 30, cit., disponendo che i servizi d'investimento non possano essere forniti se non sulla base del contratto quadro, attribuisce alla previa stipula di quest'ultimo la natura di presupposto giuridico della successiva attività esecutiva dell'intermediario.

Il contratto de quo, pertanto, come sostengono autorevole dottrina e parte della giurisprudenza (Trib. Rovereto 18 gennaio 2006 e Trib. Catania 3 dicembre 2005) e come pare riconoscere la stessa convenuta (v. pag. 14 della comparsa di risposta), può essere avvicinato allo schema del mandato senza rappresentanza.

Da esso, tuttavia, si distingue per una peculiare carattenstica.

8:0216 281362

Infatti, l'ordine, eventualmente impartito dal mandante ai sensi dell'art. 1711, comma 2, del cod. civ., può, se presenta i necessari requisiti di forma e sostanza, integrare gli estremi di un autonomo contratto di mandato e, quindi, essere valido nonostante l'inesistenza del mandato "a monte" e sopravvivere alla sua eventuale caducazione

Invece, in caso di inesistenza od invalidità del contratto quadro, il predetto effetto non può mai verificarsi perché il vincolo tra il contratto stesso, l'ordine del cliente e l'esecuzione da parte dell'intermediario è, come si è visto, per legge indissolubile.

Consegue che, in mancanza del contratto quadro, che gli attribuisce fondamento causale, l'ordine dato dall'investitore, seppure in forma scritta, quando occorre, seppure "consapevole" e specifico, seppure, insomma, immune da vizi intrinseci ed astrattamente equiparabile ad un autonomo mandato, resta sempre e comunque nullo perché sfomito di propria causa, e la sua esecuzione, nei rapporti tra intermediario ed investitore, non può produrre alcun effetto giuridico.

In particolare, nell'ipotesi in cui il servizio abbia ad oggetto l'acquisto di strumenti finanziari, resterà ovviamente valido il contratto a mezzo del quale l'intermediario si sia procurato da un terzo la disponibilità dei titoli, ma nessuna conseguenza si verificherà nell'ambito del rapporto tra l'intermediario stesso ed il suo cliente.

In tal modo delineato il contesto giuridico di riferimento, rileva il Collegio che, nella specie, l'acquisto delle obbligazioni FINMEK sia avvenuto quando il contratto quadro, inteso nel senso sopra indicato, non era stato ancora stipulato.

Infatti, i titoli sono stati immessi in deposito in data 30 gennaio 2002 (v. estratto conto, in atti), mentre il contratto avente i contenuti legali tipici del



contratto quadro è stato sottoscritto soltanto il successivo 10 giugno dello stesso anno.

A fronte di tale risultanza non varrebbe opporre che il avendo ricevuto la scheda informativa sulle obbligazioni FINMEK ed avendo esercitato l'opzione sul regime fiscale, avesse emesso l'ordine d'acquisto con piena cognizione, sicche la ratio di assicurare all'investitore comune la conoscibilità dell'operazione finanziaria compiuta, sottesa alla previsione della forma scritta, si sarebbe comunque realizzata.

La tesi non può essere condivisa

Invero, come risulta dal citato art. 30 del Regolamento CONSOB e come si è già osservato, la ratio del contratto quadro non è di rendere note all'investitore le caratteristiche dello strumento finanziario al cui acquisto egli è eventualmente interessato, ma di specificare "le modalità del programma gestorio, comprensivo, da un lato, delle modalità tecniche dell'imputazione e degli effetti nella sfera giuridica del mandante, e dall'altro, degli obblighi di comportamento che il mandatario deve osservate nella conclusione del contratto (art. 21 T.U.I.F. e 26-29 del Regolamento)".

È pertanto evidente l'inidoneità dei menzionati documenti sottoscritti dal al cui contenuto è del tutto estranea la definizione delle condizioni generali del rapporto di mandato, a soddisfare le predette esigenze.

Neppure potrebbe utilmente sostenersi che la mancata contestazione degli estratti conto, la riscossione delle cedole ed il conferimento alla Cassa del mandato ad insinuarsi nella procedura concorsuale avrebbero dato luogo a "ratifica, convalida o, comunque, approvazione dell'operato della banca".

Infatti, a prescindere da altri profili, pare sufficiente osservare che la



ratifica tacita di cui all'att. 1711 del cod. civ. e l'approvazione tacita di cui al successivo art. 1712 presuppongono l'esistenza del mandato, nella specie, invece, mancante, e che la convalida di un contratto nullo non è ammessa se non nei casi previsti dalla legge (art. 1423 del cod. civ.), tra i quali non sembra rientrare quello in disamina

Pertanto, la domanda proposta nel merito in via principale dal deve essere accolta

Per l'effetto, deve dichiararsi la nullità dell'ordine d'acquistare (recte: del mandato ad acquistare) le obbligazioni FINMEK, da lui impartito, e devono essere adottati i provvedimenti consequenziali.

Per la stessa ragione va ritenuta anche la fondatezza della domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla Cassa, al cui accoglimento, invero, dopo averne preso atto, non si è opposto.

Per tali motivi deve dichiararsi la nullità dell'ordine d'acquisto del quale trattasi e l'inefficacia inter partes degli atti derivanti dalla sua esecuzione e, in particolare dell'addebito, sul conto corrente del (v., ancora, il relativo estratto), della somma di euro 180.899,49, pari al costo dei titoli, dei bolli e delle spese; dell'attribuzione allo stesso dei titoli medesimi e della riscossione, da parte sua, delle cedole maturate medio tempore

Conseguentemente, deve pronunciarsi, ex art. 2033 del cod. civ., condanna della Cassa a restituire al predetta somma di euro 180.899,49, oltre interessi legali, decorrenti, non essendo stata provata la mala fede, dal giorno della domanda, al saldo, nonché del a corrispondere alla Cassa medesima una somma equivalente al totale degli interessi riscossi a seguito della scadenza delle cedole maturate medio tempore, nella misura complessiva di euro 21.557,42,



indicata dalla convenuta e non contestata, oltre interessi legali, decorrenti, per la stessa ragione sopra indicata con riferimento all'obbligazione della Cassa, dalla data della domanda, al saldo.

Deve, infine, pronunciarsi condanna del a prestare ogni attività eventualmente necessaria per consentire l'acquisto, da parte della Cassa, della piena disponibilità dei titoli in questione, e, in subordine, a corrisponderle una somma pari al loro valore al momento dell'effettivo pagamento.

Le spese, liquidate come in dispositivo, considerata la reciproca soccombenza, possono essere compensate nella misura di un sesto e vanno poste, per il resto, a carico della Cassa, stante la prevalente vittoria del

P.q.m.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:

- 1) Dichiara la nullità dell'ordine d'acquisto nº 0221962, avente ad oggetto obbligazioni FINMEK 7%, impartito il 25 gennaio 2002 da all'Agenzia di della Cassa di con sede in Parma,
- 2) Dichiara che, *inter partes*, non si è prodotto alcuno degli effetti conseguenti all'esecuzione dell'ordine e, in particolare, dichiara indebito il prelevamento dal conto corrente di corrispondenza n° 35659259, aperto dal presso la predetta Agenzia, della somma di euro 180.899,49, pari al costo dei titoli, dei bolli e delle spese, indebita l'attribuzione allo stesso dei titoli medesimi ed indebita la riscossione, da parte sua, degli interessi riscossi a seguito della scadenza delle cedole maturate *medio tempore*, pari a complessivi euro 21.557,42;
 - 3) Condanna la Cassa a restituire al limitale predetta somma di euro



180.899,49, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda, al saldo;

- 4) Condanna il a corrispondere alla Cassa la pure predetta somma di euro 21.557,42, oltre interessi legali decorrere dalla data della domanda, al saldo;
- 5) Condanna il a prestare ogni attività eventualmente necessaria per consentire l'acquisto, da parte della Cassa, della piena disponibilità dei titoli in questione, e, in subordine, a corrisponderle una somma pari al loro valore al momento dell'effettivo pagamento;
- 6) Liquida le spese legali in complessivi euro 9.974,00, di cui euro 2.466,00 per diritti ed euro 7.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA, e le dichiara compensate tra le parti nella misura di un sesto, ponendo il residuo a carico della Cassa

Cagliari, 3 gennaio 2007.

Il Gildice relatore

M. Poddighe)

Il Presidente

(G. Pisotti)

WA

I Cancellion CI

il g GEN 2001